



Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N°15
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2025
---------	--

Oggi **quattordici** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Viscardis Eleonora	Presente	Zanchetta Antonino	Presente
Morelli Emanuele	Presente	Foschia Marcello	Presente
Tilatti Daniele	Presente	Virgili Mario	Assente
Degano Rosanna	Presente	Battistuta Mario	Presente
Malisani Sonia	Presente	Malisan Rossella	Presente
Gri Denis	Presente	Toniutti Mauro	Presente
Bortolussi Chiara	Assente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Dott. Musto Andrea.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2025
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che l'art. 3, comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 (comma inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e, successivamente, così modificato dall' art. 43, comma 11, D.L. 17 maggio 2022, n. 50) prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'emendamento n. 10.028 all'art. 10 bis del testo della conversione in legge del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", che prevede, per l'anno 2025, il differimento al 30 giugno 2025 del termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Dato atto che:

- a norma del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997;

- la trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente per via telematica;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 35 del 30.11.2022 avente ad oggetto: "Istituzione della tariffa avente natura di corrispettivo e denominata tari puntuale per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Adesione alla modalità di tariffazione volumetrica della gestione a & t 2000 spa";

- n. 36 del 30.11.2022 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva";

- n. 3 del 15.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani "parte generale" e "norme tecniche di attuazione";

Considerato che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato e che gli elementi di riferimento per il calcolo della tariffa sono:

A) per le utenze domestiche:

- componente base:

numero degli occupanti l'abitazione;

- componente puntuale:

secco residuo: numero di sacchetti assegnati, tenuto conto della volumetria minima assegnata, ed acquisto della parte eccedente;

frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il compostaggio non sono tenute al pagamento del canone;

B) per le utenze non domestiche:

- componente base dovuta in funzione della categoria economica, della destinazione d'uso e distinti per scaglioni dimensionali;

- componente puntuale:

secco residuo: numero di sacchi o contenitori assegnati, tenuto conto del volume minimo ed acquisto per la parte eccedente;

frazione organica: importo annuo addebitato in funzione dei volumi delle attrezzature in dotazione;

Considerato che per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 17 del vigente regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale, per una migliore qualità del servizio pubblico e nell'intento di agevolare l'utenza, saranno attivati, su richiesta dell'utenza stessa, servizi dedicati per i quali vengono stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio;

Preso atto della deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente) del 03 agosto 2021 363/2021/R/rif – Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto delle modifiche all'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dall'applicazione del D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020 e della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif di ARERA (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto dei termini di cogenza degli atti sopra indicati e dei necessari adempimenti e investimenti in capo al Gestore;

Preso atto che, in ottemperanza alla sopracitata deliberazione di ARERA, l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), ha validato, con deliberazione n. 9 dd. 09/04/2025, i PEF 2025 per i singoli Comuni serviti da A&T2000 S.p.A.;

Preso atto che, in ottemperanza alla sopracitata deliberazione di ARERA, l'Assemblea Regionale d'Ambito di AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), ha approvato, con deliberazione n. 8 dd. 09/04/2025, l'integrazione dei PEF 2024 per i singoli Comuni serviti da A&T2000 S.p.A., finalizzata al riequilibrio economico-finanziario del Gestore;

Atteso che il PEF per l'anno 2025, relativo alla gestione del Comune di Bertiole, Allegato A) è elaborato da AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 9,60% rispetto al PEF dell'anno precedente;

Preso atto che tale elaborazione evidenzia che l'insieme dei costi riconosciuti sull'anno 2023 e dei costi previsionali per l'anno 2025 può essere riconosciuto ricorrendo allo sfioramento del price-cap;

Preso atto che il riequilibrio relativo al PEF 2024 prevede poste rettificative per gli anni 2026, 2027 e 2028, pari a € 4.586,00 per ciascun anno e da coprirsi in TARI nelle tre annualità;

Vista la mappa tariffaria (Allegato C) per l'anno 2025 tramessa dal gestore in data 7 maggio 2025;

Ritenuto di recepire e adottare il PEF 2025 per il Comune di Bertiole inclusa la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B);

Ritenuto altresì di approvare le tariffe 2025 sulla base del PEF (Allegato A) e della mappa tariffaria (Allegato C) per un valore complessivo pari a € 282.266,00;

Ritenuto altresì di approvare le riduzioni concedibili (Allegato D), il prezzario per i servizi alle manifestazioni (Allegato E) e per quelli ausiliari (Allegato F);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria espressi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Il Sindaco assieme all'Assessore Dri, illustrano il contenuto della deliberazione.

Uditi gli interventi in aula riportati nella registrazione audio conservata agli atti dell'ufficio, la deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli n 8, voti astenuti n. 0, voti contrari n. 3 (Battistuta M., Malisan R., Toniutti M.) espressi per alzata di mano da n 11 Consiglieri presenti.

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e sulla base delle stesse:

1. di recepire ed adottare il PEF 2025 (Allegato A) per il Comune di Bertiole e la relativa relazione di accompagnamento (Allegato B), per un valore complessivo pari a € 282.266,00 (I.V.A. esclusa) a copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2025;
2. di approvare la mappa tariffaria per l'applicazione della TARI per l'anno 2025 (Allegato C);
3. di approvare il prospetto delle riduzioni concedibili (Allegato D);
4. di approvare il prezzario dedicato alle manifestazioni (Allegato E) e ai servizi ausiliari (Allegato F), che si considerano applicabili ed estensibili per servizi analoghi richiesti dalle utenze;
5. di dare atto che nelle annualità 2026, 2027, 2028 saranno previste a TARI poste rettificative relative al PEF 2024 per l'importo annuale pari a € 4.586,00;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Gestore e a AUSIR.

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n 8, voti astenuti n. 0, voti contrari n. 3 (Battistuta M., Malisan R., Toniutti M.) espressi per alzata di mano da n 11 Consiglieri presenti

DELIBERA

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, c. 19, L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2025
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente
Rag. Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Dott. Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.